

INPS

Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Entrate

Roma, 29-01-2014

Messaggio n. 1653

OGGETTO: Articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 rubricata "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", e successive modifiche ed integrazioni. Prestazione in favore di lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l'esodo. Presentazione da parte dei datori di lavoro della domanda di accesso alla prestazione. Precisazioni sulla contribuzione correlata.

Come è noto, con la circolare n. 119 del 1° agosto 2013 è stata data applicazione alla nuova prestazione di esodo, di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, prevista per fare fronte agli esuberi aziendali incentivando l'uscita dal mondo del lavoro dei dipendenti prossimi alla pensione.

A partire da settembre 2013 sono pervenute all'Istituto numerose domande di accesso alla predetta prestazione, con date di cessazione dei rapporti di lavoro tali da non consentire il rispetto degli adempimenti propedeutici necessari per l'avvio degli esodi (quali, ad esempio, la verifica dei requisiti soggettivi di accesso all'esodo e la quantificazione dell'onere per la fideiussione).

Si rammenta che la predetta domanda deve essere trasmessa dai datori di lavoro tramite la funzionalità telematica "contatti" del fascicolo elettronico aziendale, selezionando nel campo "oggetto" la denominazione "Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma 1-7-ter, legge n. 92/2012)", inviando il mod. SC/77 alla sede INPS presso cui si assolvono gli obblighi contributivi (c.d. sede della matricola principale). Al riguardo, si precisa che i datori di lavoro in possesso dei requisiti di legge devono presentare la domanda preliminare almeno 90 giorni prima della data di ingresso nella prestazione del primo lavoratore interessato dal piano di esodo annuale.

Alla domanda (che deve essere presentata avvalendosi del nuovo modello allegato n.1) devono essere allegati l'accordo di esodo e l'elenco (secondo il facsimile allegato n.2) contenente i dati dei lavoratori

potenziali beneficiari della prestazione di esodo, per i quali deve essere accertato il perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anticipata, ovvero ex art. 24, comma 15-bis, della legge n. 214/2011, entro il periodo massimo di 48 mesi.

Si ribadisce che nel preambolo dell'accordo riguardante l'esodo di personale non dirigente le parti devono darsi reciprocamente atto che questo viene sottoscritto tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

Per gli accordi riguardanti l'esodo di dirigenti, l'associazione sindacale legittimata a stipulare l'accordo è quella che ha sottoscritto il contratto collettivo di lavoro di categoria, a prescindere dalla rappresentatività: pertanto, nel preambolo le parti devono darsi atto di tale sottoscrizione.

I datori di lavoro devono essere in possesso di apposita delega al trattamento dei dati contributivi e previdenziali rilasciata da ogni lavoratore interessato alla prestazione in oggetto. Tale delega deve essere conservata agli atti del datore di lavoro stesso.

Nel messaggio del 5 novembre 2013 n. 17768 è stato precisato che il prospetto di quantificazione dell'onere viene redatto sulla base della contribuzione correlata quantificata dal datore di lavoro in via presuntiva al momento della presentazione della domanda preliminare, che può precedere anche di diversi mesi l'effettiva cessazione del rapporto di lavoro. Qualora al momento della cessazione del rapporto di lavoro risulti una diversa quantificazione della contribuzione correlata in conseguenza di una variazione dell'effettivo imponibile, calcolato secondo le indicazioni di cui al punto 14 della circolare n. 119/2013, sarà cura del datore di lavoro valorizzare sul flusso Uniemens il corretto imponibile, dando tempestivamente comunicazione della variazione alla sede Inps presso la quale assolve gli obblighi contributivi per la prestazione in oggetto. Si ricorda che sui contributi dovuti e non versati sono dovute le sanzioni civili secondo le disposizioni di cui all'articolo 116, comma 8, L. n. 388/2000.

Il Direttore Generale

Nori

**Mod. Acc.Proc.L.92/12
COD. SC77**

Richiesta di accesso alle procedure automatizzate di gestione della prestazione di cui all'art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012

Alla sede INPS di

DATI DATORE DI LAVORO

FORMA GIURIDICA E RAGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE

.....

Codice fiscale

Matricola INPS

Codice progressivo Azienda
(da valorizzare solo per le aziende con iscrizione alla gestione pubblici dipendenti)

Codice gruppo Azienda
(da valorizzare solo per le aziende con iscrizione ai Fondi pensioni lavoratori spettacolo e/o sportivi professionisti)

REFERENTE AZIENDA

INDIRIZZO EMAIL

RECAPITO TELEFONICO

<i>Verbale di accordo del</i>	<i>data verbale</i>
<i>data inizio validità accordo</i>	
<i>data fine validità accordo</i>	
<i>numero lavoratori interessati/acquisto</i>	<i>come individuato nell'accordo</i>

Il sottoscritto <Nome> <Cognome>, codice fiscale <codice fiscale>, in qualità di titolare/legale rappresentante, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR n. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità (ex artt. 46 e 47 DPR n. 445 del 28/12/2000) che sussistono i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 92/2012:

- o impiego medio di più di quindici dipendenti alla data di sottoscrizione dell'accordo;

- accordo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ovvero nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 ovvero da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente;
- di essere in possesso di apposita delega al trattamento dei dati contributivi e previdenziali rilasciata da ogni lavoratore interessato alla prestazione in oggetto, e di conservarla agli atti.

Data

Firma

SI ALLEGANO:

- 1) verbale di accordo OO.SS.
- 2) elenco lavoratori

Informativa sul trattamento dei dati personali

(art. 13 D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L'INPS con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che tutti i dati personali che La riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i Suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'INPS e operano in qualità di Responsabili designati dall'Istituto.

I Suoi dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che La riguardano.

L'INPS La informa, che è nelle Sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al Direttore della struttura territorialmente competente all'istruttoria della presente domanda; se si tratta di una agenzia, l'istanza deve essere presentata al Direttore provinciale, anche per il tramite dell'agenzia stessa.

